

CONTRATTO PER USO DI PORZIONE D'AREA DI PARCHEGGIO

TRA

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A., con sede in Brescia, Via L. Magnolini, n. 3, (C.F. 02246660985), in persona del Direttore Generale, Ing. Marco Medeghini, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (“**BRESCIA MOBILITÀ**” e/o la “**CONCEDENTE**”);

E

[●] con sede in [●] C.F. e P. I.V.A. [●], in persona del Legale Rappresentante [●], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della società che rappresenta ([●] e/o “**CONTRAENTE**”);
(di seguito, BRESCIA MOBILITÀ e [●], congiuntamente, “**PARTI**” e, singolarmente, “**PARTE**”);

PREMESSO CHE:

I. BRESCIA MOBILITÀ, società soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Brescia, è gestore del parcheggio pubblico “Vittoria”, ubicato in Brescia, Piazza Vittoria;

II. BRESCIA MOBILITÀ, al fine di migliorare il servizio al pubblico, ha avviato, in data [●], una procedura per la raccolta di manifestazione di interesse e relativa formulazione di offerta economica per la stipula di un contratto per l'uso di porzione di area situata al piano -1 del parcheggio “Vittoria” di cui alla planimetria allegata [All. 2]);

III. entro il [●], data stabilita come termine ultimo per la presentazione delle relative istanze, è pervenuta regolare manifestazione di interesse da parte di [●];

IV. l'offerta presentata da [●] è risultata essere la migliore offerta;

V. in esito alla Procedura, Brescia Mobilità ha individuato [●] quale contraente.

Quanto sopra premesso, le PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

il presente atto (di seguito "CONTRATTO").

ART. 1. – PREMESSE - ALLEGATI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della CONTRATTO.

1.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultima, a definire la complessiva volontà delle PARTI, i seguenti Documenti Contrattuali che le PARTI dichiarano di bene conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati:

- 1) Planimetria area;
- 2) Offerta economica [●]

ART. 2. – OGGETTO

BRESCIA MOBILITÀ concede a [●], che accetta, secondo quanto previsto nel CONTRATTO e nei Documenti Contrattuali, di collocare, presso il parcheggio "Vittoria", nell'area di cui alla planimetria sub Documento Contrattuale 1), una cabina fotoautomatica ecologica per fotografie a colori (della misura di cm. 193 x 81 x 162) ad uso pubblico.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1. La durata del CONTRATTO è di 5 (cinque) anni, decorrente dal [●] e fino al [●], e alla scadenza cessa automaticamente senza bisogno di alcun

preavviso.

3.2. la concessione potrà essere prorogata per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni, previo accordo fra le parti con ritrattazione in aumento dei canoni, almeno pari all'incremento ISTAT per ogni ulteriore annualità, e senza alcuna possibilità di rinnovo tacito.

3.3. È facoltà di BRESCIA MOBILITÀ revocare, in qualunque momento, il presente CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o P.E.C., da inviare al CONTRAENTE con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che per tale revoca quest'ultima possa vantare pretese di compensi, indennizzi e/o risarcimento danni. In caso di revoca, il CONTRAENTE dovrà liberare lo spazio concesso nel termine fissato da BRESCIA MOBILITÀ e, in caso di inottemperanza, quest'ultima si sostituirà al CONTRAENTE a cui verranno addebitati gli interi costi.

ARTICOLO 4 – **CANONE**

4.1. [●] si obbliga a corrispondere a BRESCIA MOBILITÀ un canone annuo anticipato complessivo netto di Euro [●] (Euro [●]/00) (oltre I.V.A. dovuta a norma di legge), comprensivo di una quota forfettaria anticipata complessiva annua di Euro [●] (euro [●]/00) a titolo di oneri per rimborso consumo energia elettrica, per un totale generale per la durata dell'intero contratto di €. [●] (euro [●]/00).

4.2. L'importo di cui al precedente comma 4.1. deve essere corrisposto dal CONTRAENTE a BRESCIA MOBILITÀ con fatturazione annuale anticipata, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m.

4.3. Il CONTRAENTE non potrà sospendere o ritardare il pagamento degli importi di cui al precedente comma 4.1. in forza di pretese o eccezioni dalla

stessa sollevate a qualunque titolo.

4.4. Il ritardato pagamento degli importi di cui al precedente comma 4.1. comporta per il CONTARENTE l'obbligo di corrispondere gli interessi nella misura legale.

ARTICOLO 5 – **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

5.1. Il CONTRAENTE si obbliga a rispettare il regolamento d'uso del parcheggio "Piazza Vittoria".

5.2. Il CONTRAENTE è responsabile sia verso BRESCIA MOBILITÀ sia verso terzi di ogni abuso e/o di ogni negligenza nell'utilizzo del parcheggio "Vittoria" per le finalità di cui al presente CONTRATTO.

5.3. Il CONTRAENTE risponde personalmente ed esclusivamente, anche stipulando apposite polizze assicurative, dei danni causati a terzi, persone e/o cose (compreso il parcheggio "Vittoria") imputabili a fatti od omissioni proprie e/o al funzionamento del macchinario ai sensi della normativa vigente in materia. La stessa esonera espressamente BRESCIA MOBILITÀ da ogni e qualsiasi responsabilità per disagi provocati all'utenza dal cattivo funzionamento della cabina fotoautomatica oggetto del CONTRATTO (es. perdite di denaro) oltre che per eventuali furti nonché per manomissioni o guasti che venissero perpetrati da chiunque a danno della stessa o del suo contenuto.

5.4. Il CONTRAENTE ha l'obbligo di sostenere tutte le spese di installazione, di rimozione, di manutenzione, di riparazione, di trasporto, di verifica ed ogni altra spesa relativa all'uso e al funzionamento della cabina fotoautomatica oggetto del CONTRATTO ed esonera, espressamente, BRESCIA MOBILITÀ da ogni e qualsiasi conseguente responsabilità, e, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, circa l'uso, il funzionamento, la custodia e la sorveglianza della cabina medesima.

5.5. La cabina fotoautomatica oggetto del CONTRATTO verrà collocata nello spazio indicato da BRESCIA MOBILITÀ di cui alla planimetria sub Documento Contrattuale 1). Il CONTRAENTE dichiara di aver visitato lo spazio concessogli e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso e così di prenderlo in consegna costituendosi da tale momento custode del medesimo. Si impegna, pertanto, a riconsegnare lo spazio nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, pena il risarcimento del danno.

5.6. Il CONTRAENTE non può formare oggetto di cessione se non previo consenso delle PARTI.

ARTICOLO 6 - **AUTORIZZAZIONI**

Il CONTRAENTE si obbliga ad ottenere dalle competenti Autorità ogni licenza e/o autorizzazione e/o permesso comunque denominato eventualmente necessario per il regolare espletamento dell'attività commerciale, anche in considerazione di eventuali problematiche ecologiche che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 7 - **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

7.1. BRESCIA MOBILITÀ, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di:

- a) mancato pagamento, anche parziale, da parte del CONTRAENTE del corrispettivo di cui all'art. 4.1. del CONTRATTO;
- b) violazione del divieto di cessione di cui al precedente articolo 5.6.;
- c) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.

159 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67, commi

1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8 e dall'articolo 76, comma 8, del medesimo

D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

d) perdita dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) nelle ipotesi previste dall'art. 8.2.

7.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 7.1., il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto non appena BRESCIA MOBILITÀ avrà comunicato al CONTRAENTE, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di BRESCIA MOBILITÀ.

7.3. In ipotesi di risoluzione ai sensi dei precedenti commi, il CONTRAENTE ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA MOBILITÀ, oltre agli importi dovuti alla stessa ai sensi del CONTRATTO, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, dalla stessa subiti nonché l'obbligo di rimborsare a BRESCIA MOBILITÀ tutte le spese inerenti e conseguenti alla risoluzione.

ART. 8 – **CODICE ETICO - ANTICORRUZIONE**

8.1. Il CONTRAENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, dichiara formalmente:

(a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di BRESCIA MOBILITÀ e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente”

– impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti;

(b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti;

(c) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (“D.Lgs. 231/2001”) e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

8.2. Qualora il CONTRAENTE non rispettasse per tutta la durata del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 8.1., BRESCIA MOBILITÀ avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte del CONTRAENTE di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo BRESCIA MOBILITÀ sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del CONTRATTO.

ART. 9– MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

9.1. Qualsiasi modifica e/o integrazione al CONTRATTO non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

9.2. Le eventuali spese di CONTRATTO (tassa di bollo, imposta di registro, ...) sono totalmente poste a carico del CONTRAENTE.

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

10.1. Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

10.2. Per qualsiasi controversia inerente al CONTRATTO, comprese quelle relative alla sua durata, esecuzione, interpretazione e/o risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia, con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel CONTRATTO per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi convenzionali.

Brescia,

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

Il Direttore Generale

Ing. Marco Medeghini

[•]

Il Legale Rappresentante

[•]